

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

DIRITTO SOCIETARIO

SOCIETÀ PER AZIONI - Disciplina ante riforma - Amministratori

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali -
Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Iper-
ammortamenti ex L. 199/2025

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie -
Rottamazione dei ruoli (legge di bilancio 2026)

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo
biennale (DLgs. 13/2024)

PROFESSIONISTI

DOTTORI COMMERCIALISTI - Competenze - Incompatibilità

LAVORO

PREVIDENZA

PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

Leggi In evidenza

Notizie

Diritto societario

SOCIETÀ PER AZIONI

Disciplina ante riforma - Amministratori - Sistemi di amministrazione e controllo - Novità del DLgs. 47/2026 - Norme comuni (circ. Assonime 12.10.2026 n. 23)

La circolare Assonime 12.10.2026 n. 23 si sofferma sulla nuova disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo di spa in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 47/2026, attuativo della L. 21/2024 (c.d. legge capitali).

Norme comuni sull'organo amministrativo

In relazione alle nuove norme generali sull'organo amministrativo di spa, si sottolinea, innanzitutto, come, con il nuovo art. 2380-bis c.c., la dimensione organizzativa divenga momento centrale della gestione e strumento essenziale della corretta amministrazione. Scelta che, chiaramente, presenta ricadute in termini di responsabilità, rafforzando l'idea che l'organizzazione sia elemento di assoluto rilievo ai fini della valutazione della correttezza della gestione.

Rileva, inoltre, la sostituzione del riferimento alle "operazioni necessarie" all'attuazione dell'oggetto sociale con quello alle "operazioni strumentali" ad essa (risolvendo una questione che risultava dibattuta in dottrina). Ciò in quanto la nozione di strumentalità presenta una portata più ampia di quella di necessità, comprendendo tutte le operazioni idonee o funzionali rispetto all'oggetto sociale, anche se non strettamente indispensabili. Modifica che risulta coerente con l'attribuzione agli amministratori della competenza esclusiva in materia organizzativa, per il tramite di atti che, per loro natura, non sono idonei a dare attuazione diretta all'oggetto sociale, ma che vi si rapportano come mezzo.

Di rilievo è anche la nuova previsione del quarto comma dell'art. 2381-ter c.c., ai sensi del quale gli amministratori privi di deleghe, nell'assumere le proprie determinazioni, fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. La disposizione sembra riconoscere la possibilità che l'amministratore faccia pieno affidamento sull'informazione ricevuta, dovendosi attivare solo quando si manifestino particolari criticità, quali, ad esempio, informazioni non tempestive, parziali o incoerenti.

Il punto di equilibrio tra ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute e obbligo di attivazione deve essere individuato in concreto, caso per caso, alla luce della diligenza professionale e tenendo conto delle specifiche competenze e della solidità dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Impostazione che, a giudizio di Assonime, è da replicare anche per l'amministratore con deleghe, ma per quegli atti estranei rispetto alla sua area di deleghe. Il tutto ferma restando l'esigenza di definire un sistema strutturale di flussi informativi che consenta un'adeguata informativa del consiglio.

Norme comuni sugli organi di controllo

Con riguardo alle nuove norme comuni sugli organi di controllo dei sistemi di governance di spa, Assonime sottolinea come la principale novità in termini di contenuto sia costituita dalla precisazione (nell'art. 2396-quinquies c.c.) che la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società comprenda anche quella sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché sul coordinamento delle sue funzioni. Ne consegue che la vigilanza deve attenersi anche ad una doverosa istituzione di un sistema di controllo interno e di gestione del rischio, ma pur sempre alla luce di un criterio generale di adeguatezza degli assetti organizzativi che si parametrerà a dimensione, complessità e natura dell'impresa. La vigilanza, peraltro, deve riguardare anche il coordinamento delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi.

Per tal via, si attribuisce all'organo di controllo (e, "in primis", al Collegio sindacale) una funzione di supervisione complessiva dell'architettura organizzativa che riguarda la qualità dei flussi informativi, l'integrazione tra le diverse funzioni, la coerenza complessiva del sistema, la capacità dell'organizzazione di produrre informazioni affidabili e coordinate e l'assenza di aree di sovrapposizione o di lacune organizzative. Assonime, infine, evidenzia come la riforma confermi (nell'art. 2396-septies c.c.) il fatto che non costituisca "di per sé" causa di ineleggibilità/decadenza del controllore il ricoprire cariche in organi di controllo di diverse società del gruppo.

Secondo la Relazione illustrativa, tale specificazione ("di per sé") sarebbe diretta a chiarire che possono comunque ricorrere ulteriori circostanze di fatto in grado di rilevare ai fini della ineleggibilità/incompatibilità, come, ad esempio, la dimensione dei compensi. A giudizio di Assonime, tale motivazione potrebbe condurre

a risultati fuorvianti. L'assunzione della carica, anche retribuita, negli organi di controllo delle società del gruppo non costituisce (né costituiva prima del DLgs. 47/2026) una causa di ineleggibilità/decadenza alla carica di componente dell'organo di controllo, trattandosi di soluzione sostenuta per i sindaci delle società quotate dalla stessa Consob.

Occorrerebbe, invece, riferirsi ad altre circostanze già indicate dalla norma stessa (diverse dal ricoprire una carica retribuita), ossia alla sussistenza di altre situazioni rilevanti in capo al componente dell'organo di controllo, quali, ad esempio, la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza riconducibili a fattispecie diverse da quella di componente di organi di controllo nelle società del gruppo.

art. 2380 bis c.c.

art. 2380 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2026 - "Organizzazione centrale per gli amministratori" - Meoli

Il Sole - 24 Ore del 13.10.2026, p. 36 - "Nella nuova governance societaria profili organizzativi in primo piano" - Negri G.

Società Contr. Bil. Revisione n. 5/2026 - "I doveri dell'organo di controllo dopo il decreto attuativo della legge capitali" - Bozza

Società Contr. Bil. Revisione n. 4/2026 - "Le novità in tema di amministrazione nelle spa non quotate nel decreto di attuazione della "Legge Capitali" - Bertolotti

Scheda n. 1454.01 in Agg. 4/2026 - "Attuazione legge capitali - Novità sul sistema con Collegio sindacale" - Meoli - Valinotti

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Deducibilità degli interessi passivi - Interessi derivanti dal ravvedimento speciale - Indeducibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.10.2026 n. 185)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.10.2026 n. 185 è intervenuta sulla deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso secondo le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR.

Il caso di specie riguarda gli interessi passivi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale e quelli versati in sede di ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da n+1 a n+6.

Interessi da ravvedimento operoso

Per gli interessi da ravvedimento, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la qualificazione di "interessi moratori" attribuibile ai medesimi, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, li pone in termini di accessorialità rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Ne consegue che gli interessi versati in sede di ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.

Tale indeducibilità oggettiva supera la questione sulla loro eventuale assoggettabilità al monitoraggio del ROL ex art. 96 del TUIR.

Interessi da conciliazione giudiziale

Con riferimento agli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, si osserva che i medesimi assumono una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi.

Si osserva che tali interessi non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono, dovendo essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, gli

stessi, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'indeducibilità, risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa e senza che rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.

art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.10.2026 n. 185

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2026 - "Interessi da ravvedimento operoso sempre indeducibili dalle imposte sui redditi" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2026, p. 34 - "Gli interessi da conciliazione sono deducibili ai fini Ires" - Germani

Italia Oggi del 16.10.2026, p. 21 - "Interessi fiscali a due vie" - Poggiani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Iper-ammortamenti ex L. 199/2025 - Comunicazioni di completamento degli investimenti - Avvio della presentazione tramite piattaforma GSE (DM 14.10.2026 e avviso MIMIT 15.10.2026)

Con il DM 14.10.2026, pubblicato sul sito del MIMIT in data 15.10.2026, è stata disposta l'apertura della piattaforma GSE per la presentazione, da parte delle imprese, delle comunicazioni di completamento dell'investimento per gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 (agevolazione denominata anche "Nuovo piano transizione 5.0"), in attuazione dell'art. 3 co. 3 del DM 7.5.2026.

Sul sito del GSE sono stati inoltre resi disponibili:

- il modello della comunicazione di completamento;
- le istruzioni operative e la guida alla piattaforma NPTR5 aggiornate.

Procedura di accesso per gli iper-ammortamenti

Dopo la possibilità di presentare la comunicazione preventiva (ex DM 10.6.2026) e quella di conferma con acconto minimo del 20% (ex DM 20.7.2026), è stato reso possibile presentare anche le comunicazioni di completamento, vale a dire l'ultima fase della procedura di accesso (ferma restando la necessità di presentare le successive due comunicazioni periodiche di monitoraggio).

Comunicazioni di completamento dell'investimento

Le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo della comunicazione di conferma e che hanno completato gli investimenti possono accedere al portale del GSE e inviare la comunicazione di completamento dell'investimento, di cui all'art. 3 co. 3 del DM 7.5.2026. Sulla base di tale disposizione, al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

La comunicazione di completamento deve quindi essere trasmessa una volta conclusi gli investimenti (completamento degli investimenti che, stando all'attuale versione della norma, deve avvenire entro il termine del 30.9.2028, salvo eventuali modifiche che saranno introdotte nella prossima legge di bilancio), fermo restando che sia avvenuta l'interconnessione per i beni 4.0, e comunque entro il termine finale del 15.11.2028.

Modalità di presentazione della comunicazione di completamento

Le comunicazioni di completamento devono essere presentate:

- dalle ore 12:00 del 15.10.2026;
- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it);
- utilizzando l'apposito modello.

Contenuto della comunicazione di completamento

La comunicazione di completamento deve contenere, tra l'altro:

- gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili (in particolare, secondo le istruzioni operative, vanno registrati i dati delle fatture e/o dei contratti di *leasing* a saldo necessari a garantire la copertura di almeno il 100% del costo agevolabile);
- le attestazioni comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

La comunicazione di completamento non può comunque avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma e riporta, per ciascun bene,

la data di completamento dell'investimento. Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può quindi variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione (in tal senso il GSE, nella sezione dedicata al nuovo piano transizione 5.0).

Decorrenza della maggiorazione da iper-ammortamento

La comunicazione di completamento assume particolare rilevanza ai fini della decorrenza della fruizione dell'iper-ammortamento.

A norma dell'[art. 4](#) del DM 7.5.2026, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo. Viene altresì precisato che la fruizione della maggiorazione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche da parte del GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Pertanto, per investimenti 4.0 completati e interconnessi nel 2026, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro fine anno se si intende iniziare a fruire degli iper-ammortamenti già nel modello REDDITI 2027.

art. 3 co. 3 DM 7.5.2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DM 14.10.2026 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Guida GSE 15.10.2026

Comunicato GSE 15.10.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2026 - "**Al via le comunicazioni di completamento per gli iper-ammortamenti**" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2026, p. 33 - "**Transizione 5.0, sbloccato l'invio delle notifiche di completamento**" - Fotina

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2026, p. 33 - "**Maggiorazione 5.0 deducibile dall'accordo**" - Belardi

Italia Oggi del 16.10.2026, p. 23 - "**Iper, al Gse i dati sugli affari 5.0**" - Pagamici

Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2026 - "**Per gli iper-ammortamenti 2026 serve la certificazione contabile**" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Iperammortamenti**" - Alberti P.

Scheda n. 1156.09 in Agg. 6/2026 - "**Iper-ammortamenti ex L. 199/2025 (DM 7.5.2026 e DM 10.6.2026)**" - Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2026 - "**Iper-ammortamento dal periodo della comunicazione di completamento**" - Alberti

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Rottamazione dei ruoli (legge di bilancio 2026) - Estensione alle somme riscosse da enti locali - Termine di presentazione della domanda (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 15.10.2026)

L'[art. 10-quinquies](#) del DL 38/2026 ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell'Agente della riscossione, di deliberare l'accesso alla rottamazione-quinquies di cui all'[art. 1](#) co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi 2000-2023.

L'adesione è facoltativa per gli enti territoriali. Per sapere se un determinato ente vi ha aderito occorre quindi

consultare l'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In data 15.10.2026 sono state rese note le modalità di presentazione dell'istanza e pubblicate le relative FAQ.

La rottamazione riguarda i carichi 2000-2023, sia per debiti tributari (ad esempio IMU, TARI, canone unico patrimoniale) che per debiti non tributari (ad esempio, sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe), ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti.

Essa permette al contribuente di estinguere il debito pagando soltanto la quota capitale residua, oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica. Restano invece esclusi gli interessi e le sanzioni contenuti nei carichi affidati. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, che non hanno natura tributaria, l'agevolazione riguarda solo gli interessi, comunque denominati (incluse le c.d. "maggiorazioni"), e l'aggio. La sanzione in sé resta quindi interamente dovuta.

Termini

Occorre a tal fine presentare la domanda tra il 16.10.2026 e il 15.12.2026.

Poi:

- entro il 28.2.2027, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate;
- entro il 31.3.2027, occorre pagare tutte le somme o la prima rata;
- il debito può essere dilazionato per un massimo di 54 rate di pari importo con un versamento minimo pari a 100 euro.

Prospetto informativo

È possibile richiedere il prospetto informativo dall'area riservata e dall'area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel primo caso occorre accedere alla sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Vi si accede tramite SPID, CIE o CNS o con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Entro le 12 ore successive il sistema invia all'indirizzo indicato un'e-mail con il *link* per scaricare il prospetto, disponibile per 5 giorni.

In alternativa, la richiesta può essere presentata dall'area pubblica. In questo caso occorre compilare il *form* presente nella medesima sezione e allegare la documentazione di riconoscimento. Una volta convalidata la domanda e verificata la documentazione da parte degli uffici, il contribuente riceve un'e-mail contenente il *link* per il *download* del prospetto, anch'esso utilizzabile entro 5 giorni.

Trasmissione della domanda

Una volta effettuato l'accesso all'area riservata, il servizio mostra automaticamente l'elenco dei carichi che possono rientrare nella domanda, così che il contribuente possa selezionare quelli da includere. In ogni caso, nella domanda va indicato se si intende pagare in un'unica soluzione o a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata tramite il servizio disponibile nell'area pubblica del sito. In questo caso non servono credenziali di accesso ma occorre allegare un documento di riconoscimento. Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies - enti territoriali)" vanno indicati, tra l'altro:

- i numeri identificativi delle cartelle di pagamento da includere nella domanda;
- la modalità di pagamento scelta;
- un indirizzo e-mail a cui ricevere la ricevuta di presentazione.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione diventa inefficace se il debitore non paga o paga in misura insufficiente:

- l'unica rata, se ha scelto il pagamento in un'unica soluzione;
- due rate, anche non consecutive, se ha scelto il pagamento a rate;
- l'ultima rata del piano di dilazione.

Nel primo e nel terzo caso la misura decade se il pagamento arriva con più di cinque giorni di ritardo.

Chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione può quindi versare l'intero importo dovuto entro i cinque giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 5.4.2027 e il versamento resta tempestivo.

Se la rottamazione diventa inefficace, la legge prevede che:

- i versamenti già effettuati valgono come acconto sulle somme complessivamente dovute;

- per i carichi interessati riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza. L'ente può quindi avviare nuove procedure cautelari o esecutive e proseguire quelle già avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non possono più essere rateizzati ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 602/73.

Cartelle di pagamento con carichi sia rottamabili che non rottamabili

Se in un piano di rateizzazione ci sono sia carichi degli enti territoriali rottamati, sia debiti non rottamabili, la domanda di adesione sospende fino al 3.3.2027 il pagamento delle rate, ma solo per i carichi definibili. Le rate dei debiti non rottamabili invece vanno pagate regolarmente. Fino a quella data si pagano con il servizio "Paga online" (sito o App Equiclick) oppure agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo la revoca delle rateizzazioni dei debiti rottamati arriveranno i moduli aggiornati, con i soli importi non rottamabili (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 15.10.2026).

art. 1 co. 82 L. 30.12.2025 n. 199

Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 15.10.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2026 - "Domanda per la rottamazione riservata agli enti locali da oggi" - Boano

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2026, p. 8 - "Mulle, bollo, Tari e Imu: da oggi le domande per la rottamazione locale" - Bartelli

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2026, p. 8 - "Esclusi i carichi già presenti nella vecchia sanatoria" - Lovecchio

Italia Oggi del 16.10.2026, p. 19 - "Tasse locali, rottamazione al via" - Cerisano

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Rottamazione dei ruoli - Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)" - Cissello A.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Cause di cessazione - Superamento del limite di ricavi o compensi - Attività nel settore delle costruzioni (FAQ Agenzia delle Entrate 13.10.2026)

Con alcune FAQ pubblicate il 13.10.2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi di concordato preventivo biennale, chiarendo alcuni aspetti dubbi che non hanno trovato spazio nella recente circolare 6 ottobre 2026 n. 8.

Rinnovo del CPB

Con la FAQ 13.10.2026 n. 1 viene ulteriormente delineato il concetto di "rinnovo" del CPB, fondamentale ai fini dell'applicazione degli ulteriori benefici introdotti dal decreto Omnibus (DLgs. 148/2026).

Il rinnovo del CPB trova la sua definizione legislativa nell'[art. 14](#) co. 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui, permanendo i requisiti di cui all'[art. 10](#) e in assenza delle cause di esclusione di cui all'[art. 11](#) del DLgs. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo; il rinnovo del CPB riguarda quindi i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, aderiscono al CPB 2026-2027, senza soluzione di continuità.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessazione del CPB 2024-2025 non consente di considerare come rinnovo l'adesione al CPB 2026-2027, con conseguente inapplicabilità dei citati ulteriori benefici, non sussistendo in questo caso il requisito della "continuità tra il concordato 2024-2025 e quello 2026-2027".

Di conseguenza, nei casi di adesione al CPB 2024-2025 con successiva cessazione:

- l'adesione al CPB 2026-2027 non viene considerata come un rinnovo;
- non sono applicabili i benefici collegati al rinnovo del CPB;
- non è possibile aderire al regime del ravvedimento 2020-2023, trattandosi di un istituto riservato ai soggetti che "relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione" al CPB.

La medesima conclusione dovrebbe valere anche per il caso di decadenza dal CPB 2024-2025, considerato che anche in tale fattispecie viene a mancare la continuità tra bienni di CPB.

CPB imprese di costruzione

Sotto un altro profilo, con la FAQ 13.10.2026 n. 2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della cessazione del CPB per superamento del limite di 7.746.853,50 euro di ricavi ai sensi dell'[art. 21](#) co. 1 lett. b-

quater del DLgs. 13/2024, per i soggetti che applicano l'ISA EG69U (relativo alle attività di costruzioni) è necessario considerare anche la variazione delle rimanenze. Ai fini della determinazione del limite per l'applicazione di alcuni ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR; questa condizione, prevista dall'art. 3 co. 2 del DM 31.3.2026, non viene riportata nell'art. 21 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024, che si limita a disporre la cessazione dal CPB nel caso in cui i ricavi o i compensi superino del 50% il limite per l'applicazione del relativo ISA.

Tale circostanza aveva fatto sorgere qualche dubbio, ora risolto, in merito alla rilevanza della variazione delle rimanenze in fase di verifica di sfioramento del limite di 7.746.853,50 euro.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere applicabile, per identità di *ratio*, anche agli ISA EG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), EG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento e finitura degli edifici) e EK23U (servizi di ingegneria integrata).

art. 14 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 21 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2026 - "**Niente benefici legati al rinnovo del CPB in caso di cessazione nel biennio precedente**" - Girinelli - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 2.5.2026 - "**Calcolo del limite per la cessazione del CPB non sempre immediato**" - Girinelli

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "**Concordato preventivo biennale**" - Girinelli A., Rivetti P.

Professionisti

DOTTORI COMMERCIALISTI

Competenze - Incompatibilità - Società di servizi – Quota di partecipazione agli utili – Rilevanza – Amministratore di condominio – Esercizio in forma societaria (Pronto Ordini CNDCEC 9.10.2026 n. 51 e 12.10.2026 n. 40)

Con i Pronto Ordini 9.10.2026 n. 51 e 12.10.2026 n. 40, il CNDCEC è tornato ad occuparsi del tema dell'incompatibilità della professione di dottore commercialista con l'esercizio dell'attività d'impresa, con specifico riguardo alle società di servizi e all'attività di amministratore di condominio.

Incompatibilità della professione con l'attività d'impresa

La disciplina dell'incompatibilità è contenuta nell'art. 4 del DLgs. 139/2005, il cui co. 1 lett. c) dispone che la professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui, e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti, anche quando tale attività non sia abituale né prevalente.

Tale disposizione, però, prevede, al successivo co. 2, alcune specifiche deroghe, escludendo l'incompatibilità, per esempio, "*in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione*".

In materia di incompatibilità, inoltre, occorre tenere conto dei chiarimenti forniti dal CNDCEC nelle "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del DLgs. 139/2005", recentemente aggiornate.

Esclusione dell'incompatibilità in presenza di società di servizi

Con l'ultimo aggiornamento delle Note interpretative sono stati modificati i criteri da utilizzare per valutare la "prevalenza" - ai fini dell'esclusione dell'incompatibilità - del fatturato del professionista rispetto a quello della "società di servizi" al medesimo riferibile.

In particolare, si è previsto che l'incompatibilità debba essere esclusa laddove si accerti che la parte di fatturato della società di servizi strumentali o ausiliari riferibile all'iscritto non supera il 20% del suo fatturato professionale.

La successiva informativa del CNDCEC n. 70/2026, inoltre, ha precisato che il limite del 20% deve essere

rapportato al fatturato complessivo imputabile al professionista, costituito dalla somma:

- del suo fatturato professionale "diretto", derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a uno studio associato o a una società tra professionisti; e
- della quota di fatturato della società di servizi a lui riferibile.

Caso di specie e la rilevanza della quota di partecipazione agli utili

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio dell'Ordine di Vicenza ha utilizzato il servizio Pronto Ordini per domandare se, nell'attribuire al professionista il fatturato della società di servizi, debba farsi riferimento alla sua quota di partecipazione al capitale sociale oppure a quella di partecipazione agli utili, ove determinate in misura diversa.

Nel caso di specie, in particolare, la società di servizi era costituita nella forma di una società di persone.

Secondo il CNDCEC, ai fini della verifica della "prevalenza" dell'attività professionale (secondo i criteri evidenziati nelle Note interpretative), nel caso in cui la quota di partecipazione al capitale sociale della società di servizi e quella di partecipazione agli utili non coincidano occorre considerare quest'ultima (cfr. P.O. 9.10.2026 n. 51).

La ratio della metodologia individuata dalle Note interpretative per verificare l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, infatti, è quella di consentire una valutazione in concreto della rilevanza economica dell'attività di impresa svolta per il tramite della società di servizi rispetto all'attività professionale.

In quest'ottica, quindi, deve attribuirsi rilevanza alla misura della effettiva partecipazione economica del socio professionista ai risultati dell'attività di impresa; misura che potrebbe non essere correttamente rappresentata ove si facesse riferimento alla sola quota di partecipazione al capitale sociale, nel caso in cui

la quota di utili spettante al socio fosse determinata in una diversa percentuale.

In conclusione, ove il socio professionista della società di servizi sia titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale diversa da quella di partecipazione agli utili, per valutare l'esistenza di una causa di incompatibilità si dovrà fare riferimento a quest'ultima.

Attività di amministratore di condominio

Nel Pronto Ordini 12.10.2026 n. 40, il CNDCEC si occupa ancora di incompatibilità, con riguardo al contemporaneo svolgimento dell'attività professionale e di quella di amministratore di condominio.

Si ribadisce, in primo luogo, che quest'ultima, se svolta individualmente, non è incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale, dovendosi considerare "tipica" della professione, in quanto compresa tra quelle relative all'amministrazione generale di beni e patrimoni (art. 1 co. 2 lett. a) del DLgs. 139/2005).

Secondo il CNDCEC, però, l'incompatibilità sarebbe ravvisabile ove l'attività di amministrazione di condomini fosse esercitata per il tramite di una società (come peraltro consentito dall'art. 71-bis co. 3 del RD 318/42). In tal caso, infatti la società svolgerebbe "un'attività economica organizzata di prestazione di servizi" e, quindi, una vera e propria attività di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c.

Si incorrerebbe, così, nella situazione di incompatibilità contemplata dall'art. 4 co. 1 lett. c) del DLgs. 139/2005.

Il Pronto Ordini in questione evidenzia, peraltro, come il problema potrebbe essere superato laddove l'attività di amministrazione di condomini fosse esercitata per il tramite di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'art. 10 della L. 183/2011.

art. 4 DLgs. 28.6.2005 n. 139

Pronto ordini CNDCEC 9.10.2026 n. 51

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2026 - "Conta la quota di partecipazione agli utili per l'incompatibilità della società di servizi" - Valinotti

Italia Oggi del 13.10.2026, p. 30 - "Commercialisti, quota di fatturato sugli utili. Non sul capitale sociale" - Redaz.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2026 - "Primo via libera alla riforma dell'ordinamento dei commercialisti" - Valinotti

Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2026 - "Per l'incompatibilità della società di servizi si guarda all'ultimo triennio" - Valinotti

Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2026 - "Per l'incompatibilità della società di servizi conta il fatturato complessivo" - Valinotti

PREVIDENZA

Cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo - Dichiarazione reddituale - Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 15.10.2026 n. 3281)

Con il messaggio 16.10.2026 n. 3281, l'INPS è intervenuto in merito all'obbligo di dichiarazione reddituale per i pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al DLgs. 503/92, che nel 2025 hanno svolto attività di lavoro autonomo.

Questi soggetti, infatti, dovranno inoltrare all'INPS, entro il 2.11.2026, un'apposita comunicazione *on line* indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità e, contestualmente, presentare la dichiarazione a preventivo per l'anno 2026, nel caso in cui nel corso di quest'anno svolgano un'attività lavorativa.

Disciplina normativa

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 503/92, le quote di determinati trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

La medesima norma, al co. 4, richiede poi, in presenza di cumulo con redditi da lavoro autonomo, che i pensionati comunichino all'INPS i redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF, ovvero, in questo caso, il 2.11.2026.

Casi di esclusione

Con il messaggio in commento si precisa che l'obbligo in commento non ricorre per diverse categorie di pensionati, in quanto non soggette al divieto di cumulo.

Ci si riferisce, in sintesi, ai titolari di:

- pensione e assegno d'invalidità aventi la decorrenza compresa entro il 1994;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO;
- pensione o assegno d'invalidità dell'AGO dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Sono esenti dall'obbligo anche i titolari di pensione d'invalidità dalla cui attività lavorativa sia derivato, con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del FPLD, pari a 7.844,20 euro per il 2025.

Ancora, risultano cumulabili:

- le remunerazioni a favore dei sacerdoti;
- le indennità per i giudici tributari;
- i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.

Istruzioni operative

Per quanto riguarda i profili strettamente operativi, l'INPS ricorda che i pensionati interessati possono presentare la dichiarazione reddituale in questione accedendo al sito www.inps.it, utilizzando le apposite credenziali, quali lo SPID digitale almeno di livello 2, CNS, CIE o eIDAS.

Una volta effettuata l'autenticazione, il pensionato potrà accedere al servizio *on line* "RED Precompilato" digitando nel motore di ricerca: "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)".

Nella successiva schermata occorrerà selezionare la campagna di riferimento "Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025".

Nell'occasione, l'INPS precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Profili sanzionatori

In caso di mancato adempimento da parte del pensionato, l'[art. 10](#) co. 8-bis del DLgs. 503/92 prevede l'obbligo di versare all'INPS, tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore, una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Tale somma verrà prelevata dall'Istituto previdenziale sulle rate di pensione.

Dichiarazione a preventivo 2026

L'INPS ricorda che, secondo quanto previsto dall'[art. 10](#) co. 4-bis del DLgs. 503/92, i pensionati che nel corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo devono altresì presentare la dichiarazione a preventivo per l'anno 2026.

Tale dichiarazione consente all'Istituto previdenziale di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2026, resa a consuntivo nel 2027.

art. 10 DLgs. 30.12.1992 n. 503

Messaggio INPS 15.10.2026 n. 3281

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2026 - "Redditi da lavoro autonomo 2025 dei pensionati da comunicare entro il 2 novembre" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.

PREVIDENZA

[Contributo INPS ex L. 335/95 - Nuova procedura di rimborso unico per le somme indebitamente versate – Rilascio di una funzionalità per la Gestione separata – Istruzioni \(messaggio INPS 13.10.2026 n. 3247\)](#)

Con il messaggio 13.10.2026 n. [3247](#), l'INPS ha annunciato il rilascio di un servizio *on line* che, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali, consente di gestire le domande di rimborso di somme indebitamente versate.

Nella fase iniziale, potranno essere presentate le istanze di rimborso relative alle somme disponibili presso la Gestione separata di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95 e, successivamente, la funzionalità verrà estesa a tutte le altre gestioni dell'INPS.

Soggetti interessati

Per quanto riguarda le richieste di rimborso presso la Gestione separata dell'INPS, il novero dei soggetti interessati è costituito dai:

- professionisti che producono redditi di lavoro autonomo di cui all'[art. 53](#) co. 1 del TUIR;
- committenti in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile o per altre motivazioni (versamenti duplicati, errori di versamento, ecc.);
- lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico, in caso di superamento del citato massimale annuo.

Con l'occasione, il messaggio in commento rende noto che, a seguito dell'attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili.

Canale d'accesso

Per presentare l'istanza, i contribuenti o gli intermediari dovranno accedere al "Cassetto previdenziale del contribuente" mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionare "Altri Servizi" e "Domanda Rimborso Unico".

Attraverso il servizio "Domanda Rimborso Unico", sarà possibile:

- compilare e inviare un'istanza di rimborso per i contributi versati in eccedenza;
- consultare le domande presentate e riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza;
- verificare lo stato di lavorazione.

Causali rimborso

Come anticipato, il servizio è stato progettato per tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, ma la prima fase di attivazione è riservata alla Gestione separata e prevede differenti tipologie di utenti e causali di rimborso.

In particolare, l'Istituto previdenziale precisa che le tipologie di utenti sono i professionisti, i soggetti committenti e i lavoratori parasubordinati, mentre le tre macro-causali sono così denominate:

- Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale;
- Gestione Separata - Parasubordinati;
- Altro.

Accedendo dal "Cassetto previdenziale del contribuente" la procedura identificherà la tipologia di utente e configurerà la domanda in modo coerente.

Qualora un soggetto acceda come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnalerà l'anomalia. Analogamente, l'accesso come "committente per superamento del massimale" in assenza di somme disponibili determinerà una segnalazione di incongruenza.

Si precisa che la causale "Altro" è invece riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale annuo e può essere selezionata, ad esempio, dal soggetto committente per recuperare somme versate a seguito di applicazione di un'aliquota non corretta o dal libero professionista per ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Casi particolari

Con il messaggio n. [3247/2026](#), l'INPS evidenzia come risultino particolarmente rilevanti le domande riconducibili alle causali "Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale" e "Gestione Separata - Parasubordinati", in considerazione delle indicazioni contenute nel messaggio 19.5.2025 n. [1561](#), con il quale il medesimo Istituto previdenziale ha disposto l'invio di un'apposita comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell'anno di riferimento, hanno superato il citato massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Nell'anno seguente, concluse le verifiche di merito, inclusa quella sull'aliquota applicata, analoga comunicazione verrà trasmessa a ciascun soggetto committente per la quota di competenza.

L'avviso informerà i destinatari dell'eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso.

Ciascun soggetto committente potrà quindi richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando "Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale".

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Messaggio INPS 13.10.2026 n. 3247

Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2026 - "Operativo il nuovo servizio dell'INPS per il rimborso degli indebiti" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 14.10.2026, p. 38 - "Cambia l'istanza di rimborso per la Gestione separata" - M.Piz.

Italia Oggi del 14.10.2026, p. 39 - "Rimborsi Inps, procedura sprint" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Restituzione contributi" - D'Amato F.

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS" - D'Amato F.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 5.10.2026 N. 271072

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Anomalie nei quadri RF/RG/LM del modello REDDITI 2024 - Lettere di compliance - Modalità di comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle lettere di compliance indirizzate ai titolari di partita IVA in relazione alle fatture elettroniche e ai corrispettivi emessi nel 2023.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda i soggetti passivi IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno emesso fatture elettroniche e/o memorizzato e trasmesso corrispettivi telematici.

Dati confrontati

L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA al fine di verificare, per il periodo d'imposta 2023, la concorrenza di tali operazioni alla determinazione del reddito d'impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello REDDITI 2024.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione viene inviata via PEC al domicilio digitale del contribuente e riporta:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione dei redditi per il 2023;
- modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non noti all'Agenzia delle Entrate;
- modalità per regolarizzare errori od omissioni con riduzione delle sanzioni.

La comunicazione e i dettagli sono disponibili anche nell'area riservata, sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e del portale Fatture e Corrispettivi.

Gli stessi dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Risposte e segnalazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari abilitati (art. 3 co. 3 del DPR 322/98), può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, secondo le modalità indicate nella comunicazione.

Alla casella di PEC da cui viene inviata la comunicazione non possono essere inviate risposte perché la stessa non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Modalità di regolarizzazione

Il contribuente può sanare l'anomalia mediante ravvedimento operoso di cui all'art. 13 DLgs. 472/97, con riduzione delle sanzioni graduata in base al tempo trascorso dalla violazione.

Il ravvedimento resta possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o siano già in corso accessi, ispezioni e verifiche. La regolarizzazione rimane, invece, preclusa in caso di notifica di:

- atti di liquidazione;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- atti di accertamento;
- comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis DPR 600/73 o 54-bis DPR 633/72;
- esiti del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73.